



Bruxelles, 20.4.2023
C(2023) 2402 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Comunicazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 3, e degli articoli 20 e 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. .../... della Commissione, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e che abroga il regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Comunicazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 3, e degli articoli 20 e 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. .../... della Commissione, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e che abroga il regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione

L'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 3, e gli articoli 20 e 22 del regolamento di esecuzione (UE) [2023/XXXX] della Commissione, del 20 aprile 2023, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento di esecuzione")¹ prevedono che le notifiche, le richieste motivate, le osservazioni relative alle obiezioni della Commissione, gli impegni proposti dalle imprese interessate e il formulario MC siano trasmessi alla Commissione nel formato specificato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Nel presente documento, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 3, e degli articoli 20 e 22 del regolamento di esecuzione, la Commissione specifica il formato con cui dovrebbero essere presentate le notifiche, le richieste motivate, le osservazioni relative alle obiezioni della Commissione, gli impegni proposti dalle imprese interessate e il formulario MC ("i documenti").

1. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI ALLA COMMISSIONE

1. I documenti di dimensioni inferiori a 10 gigabyte dovrebbero essere inviati per via elettronica utilizzando EU Send Web ("EU Send"), la piattaforma di scambio online della Commissione per la trasmissione sicura di documenti². EU Send richiede una registrazione preventiva e prevede limiti di dimensioni per i documenti trasmessi attraverso il sistema soggetti a modifica. Se hanno dimensioni inferiori a 10 gigabyte ma superano i limiti previsti da EU Send, i documenti dovrebbero essere inviati in più parti.
2. I documenti inviati tramite EU Send devono essere accompagnati dal formulario di trasmissione presente su questa piattaforma, il quale deve essere compilato correttamente.
3. I documenti di dimensioni superiori a 10 gigabyte possono essere consegnati a mano o inviati per posta raccomandata alla DG Concorrenza della Commissione utilizzando dischi rigidi formattati in modo compatibile con Microsoft Windows e senza compressione dei dati, con collegamento esterno USB 2.0 o 3.0.
4. I documenti inviati per posta raccomandata o consegnati a mano devono essere indirizzati alla DG Concorrenza, utilizzando l'indirizzo pubblicato sul sito web della

¹ GU L [X] del [X].[X].[X], pag. [X].

² Per istruzioni sulle modalità di utilizzo di EU Send (denominata anche "eTrustEx"), consultare il link: https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_it.

stessa³. Inviare i documenti ad altri dipartimenti della Commissione può comportare ritardi.

2. FIRMA ELETTRONICA DEI DOCUMENTI

5. Questa sezione stabilisce le specifiche tecniche per la firma dei documenti presentati per via elettronica (se è richiesta una firma). Essa riguarda i documenti inviati tramite EU Send e quelli inviati alla Commissione in dispositivi di memorizzazione esterni.
6. Per essere considerati validi, i documenti presentati per via elettronica devono essere firmati utilizzando almeno una firma elettronica qualificata conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 (il "regolamento eIDAS")⁴. Solo le firme elettroniche qualificate sono esplicitamente riconosciute come aventi effetti giuridici equivalenti a quelli delle firme autografe in tutti gli Stati membri; non sono pertanto accettati altri tipi di firme elettroniche, come le firme scansionate o le firme elettroniche avanzate, così come definite nel regolamento eIDAS, che non soddisfano i requisiti relativi alle firme elettroniche qualificate.
7. Il formato della firma elettronica qualificata deve essere conforme a uno dei formati di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione⁵ o alle loro specifiche più recenti così come pubblicate dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione.
8. I servizi fiduciari qualificati possono essere ottenuti presso i prestatori di servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento eIDAS. I prestatori di servizi fiduciari qualificati sono prestatori di servizi commerciali e membri qualificati del regime fiduciario dell'UE. I prestatori di servizi fiduciari qualificati sono elencati nello strumento di consultazione dell'elenco di tali prestatori (*Trusted List Browser*)⁶.
9. Il mittente deve acquistare e conservare sotto la propria responsabilità le apparecchiature digitali o hardware utilizzate per l'attuazione di una firma elettronica qualificata, quali i certificati elettronici qualificati e i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata.
10. La Commissione convaliderà i documenti firmati utilizzando una firma elettronica qualificata. Per aumentare la probabilità che una firma elettronica qualificata sia

³ https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_it.

⁴ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0910>.

⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 37).

⁶ I prestatori di servizi fiduciari qualificati per Stato membro sono elencati al seguente indirizzo: <https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home>. Solo i prestatori di servizi fiduciari qualificati con l'indicazione "QCert for ESIG" possono fornire il certificato qualificato per la firma elettronica richiesto per la firma elettronica qualificata.

effettivamente convalidata dalla DG Concorrenza, è possibile verificarne la validità coinvolgendo un prestatore di servizi fiduciari qualificati che fornisce un servizio di convalida qualificato a pagamento⁷. A fini dimostrativi può essere utilizzata anche l'applicazione web della Commissione per i servizi di firma digitale⁸. Per dissipare eventuali dubbi, tale piattaforma non deve essere utilizzata per presentare documenti relativi a casi specifici o informazioni riservate o relative a casi specifici.

11. I documenti firmati non devono essere cifrati o contenere certificati diversi dai certificati relativi alla firma elettronica qualificata.
12. I metadati relativi alla firma elettronica qualificata devono corrispondere ai dati di contatto del firmatario. Quando si utilizzano una o più firme elettroniche qualificate per firmare un documento, è opportuno fornire, a titolo informativo, i dati di contatto del firmatario e inserire l'indicazione "[firma elettronica]" in calce al documento. Una rappresentazione visiva della firma elettronica è facoltativa e non apporta alcun valore giuridico aggiuntivo.
13. La modifica di un documento firmato renderà nulle le eventuali firme elettroniche esistenti. I documenti non dovrebbero pertanto essere modificati dopo l'inserimento di una o più firme elettroniche qualificate.
14. I documenti firmati elettronicamente utilizzando una firma elettronica qualificata non devono essere bloccati o protetti da password. In tal modo, il software dedicato della Commissione potrà accedere al documento e verificare la validità della firma elettronica qualificata.

3. SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AI DOCUMENTI PRESENTATI PER VIA ELETTRONICA

15. Questa sezione stabilisce le specifiche tecniche per i documenti presentati per via elettronica, compresi i documenti inviati tramite EU Send e quelli consegnati in dispositivi di memorizzazione esterni.
16. Prima di essere trasmessi, tutti i documenti inviati in formato elettronico devono essere analizzati per rilevare l'eventuale presenza di virus e risultare privi di virus. La Commissione cancellerà i file infetti ed eliminerà i supporti di memorizzazione esterni infetti. I file infetti o cancellati possono rendere la trasmissione dei documenti non valida o incompleta.
17. I documenti presentati utilizzando EU Sign non devono essere cifrati. Per i documenti consegnati in dispositivi di memorizzazione esterni, la cifratura è fortemente incoraggiata. La cifratura dovrebbe essere attuata solo sul dispositivo di memorizzazione. I singoli documenti conservati nel dispositivo non dovrebbero essere protetti da password. Le password di decifratura devono essere inviate separatamente.

⁷ I prestatori di servizi fiduciari qualificati per Stato membro sono elencati al seguente indirizzo: <https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home>. I prestatori di servizi fiduciari qualificati indicati come "QVal for QESig" possono fornire un servizio di convalida qualificato per la firma elettronica qualificata.

⁸ L'applicazione web della Commissione per i servizi di firma digitale: <https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation>.

18. Tutti i documenti devono essere in formato PDF (Portable Document Format) o foglio elettronico (XLSX) (fatto salvo per quanto stabilito al punto 21). Sui documenti in PDF deve essere possibile effettuare ricerche: devono quindi essere digitalmente creati come PDF o attraverso scansione per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). I documenti in formato XLSX devono essere presentati senza alcuna espunzione dei dati sottostanti o alcuna alterazione delle formule e degli algoritmi sottostanti.
19. Il nome del file dei documenti deve essere definito in modo da consentire una facile identificazione della relativa sezione del formulario CO, del formulario CO semplificato, del formulario RM o del formulario MC. Il nome di ciascun file deve inoltre contenere il numero della procedura per la quale viene inviato. I nomi dei file non devono contenere caratteri speciali o non latini e il percorso completo non deve superare 250 caratteri.
20. Ogni pagina PDF deve essere contrassegnata con i numeri di identificazione aziendale e con i numeri consecutivi di controllo dei documenti (ad esempio ABC-00000001).

4. SPECIFICHE SUPPLEMENTARI RELATIVE AI DOCUMENTI INTERNI PRESENTATI NEL CONTESTO DELLA SEZIONE 5.4 DEL FORMULARIO CO

21. I documenti devono essere presentati in formato nativo (ovverosia non convertiti in PDF per l'invio alla Commissione nel quadro del formulario CO).
22. Le email e gli altri file devono essere inviati come file separati (non devono essere in formato ".pst", ".zip" o ".nsf"). I file .nsf devono essere convertiti in un formato di email "singolo" (ad esempio, in formato ".msg" o ".eml").
23. I documenti devono essere trasmessi integralmente e senza espunzioni. Tutti i metadati sottostanti devono essere integri. Non è consentito l'uso di software di deduplicazione o di threading delle email.

5. METODI ALTERNATIVI PER LA FIRMA E LA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI ALLA DG CONCORRENZA

24. Qualora EU Send non sia disponibile per motivi di manutenzione o tecnici che esulano dal controllo della Commissione, contattare immediatamente il gruppo di supporto informatico di EU Send all'indirizzo: (COMP-EU-SEND@ec.europa.eu). Non utilizzare tale indirizzo email per inviare documenti o per discutere di informazioni riservate o che riguardano casi specifici.
25. Qualora la trasmissione tramite EU Send non sia possibile per motivi tecnici e la Commissione consenta in via eccezionale l'uso di altri mezzi di trasmissione, i documenti di dimensioni inferiori a 10 gigabyte possono essere consegnati a mano o inviati per posta raccomandata alla DG Concorrenza. Utilizzare dispositivi di memorizzazione esterni, quali chiavette USB, CD o DVD, o dischi rigidi formattati in modo compatibile con Microsoft Windows e senza compressione dei dati con collegamento esterno USB 2.0 o 3.0. Tali documenti devono essere firmati digitalmente con una firma elettronica qualificata.

26. Qualora non sia possibile firmare documenti con una firma elettronica qualificata e la Commissione consenta in via eccezionale l'uso di altri mezzi di firma, una copia cartacea dell'integralità dei documenti trasmessi firmata a mano può essere consegnata a mano o inviata per posta raccomandata alla DG Concorrenza. In tal caso, i documenti trasmessi devono essere accompagnati da due copie digitali dell'integralità dei documenti inserite in dispositivi di memorizzazione esterni (quali chiavette USB, CD o DVD, o dischi rigidi esterni formattati in modo compatibile con Microsoft Windows e senza compressione dei dati con collegamento esterno USB 2.0 o 3.0.) per fini di informazione. I documenti trasmessi devono inoltre essere accompagnati da una dichiarazione, firmata a mano, attestante che la copia cartacea firmata e le copie digitali sono identiche.

6. DATA DI APPLICAZIONE

27. Le istruzioni della presente comunicazione si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione.



Bruxelles, 20.4.2023
C(2023) 2401 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese

{SEC(2023) 251 final} - {SWD(2023) 80 final} - {SWD(2023) 81 final}

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese

I. INTRODUZIONE

1. L'esperienza della Commissione nell'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio¹ ha dimostrato che in genere alcune categorie di concentrazioni non suscitano preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza. La presente comunicazione mira a stabilire le condizioni alle quali la Commissione esaminerà, in modo rapido, determinate concentrazioni e a fornire orientamenti sulla procedura semplificata di cui all'allegato II del regolamento (UE) [[X]/2023] della Commissione, del [[X] 2023] di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (il "regolamento di esecuzione")². La presente comunicazione sostituisce la comunicazione del 2013³ e sarà applicabile dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione.
2. Nel quadro della procedura semplificata, la Commissione esaminerà le concentrazioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 5 della presente comunicazione, purché non si applichi alcuna delle misure di salvaguardia o delle esclusioni di cui alla sezione II.C della presente comunicazione⁴. Per tali concentrazioni, la Commissione adotta una decisione in forma abbreviata nella quale dichiara che una concentrazione è compatibile con il mercato interno entro 25 giorni lavorativi dalla data della notifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni⁵. In determinate circostanze la Commissione può inoltre avvalersi della clausola di flessibilità di cui ai punti 8 e 9 della presente comunicazione per esaminare, con procedura semplificata, determinate concentrazioni che non soddisfano le condizioni di cui al punto 5 della medesima comunicazione, purché non si applichi alcuna delle misure di salvaguardia o delle esclusioni di cui alla seguente sezione II.C⁶. Tuttavia la Commissione può avviare un'indagine, adottare una decisione in forma completa o intraprendere entrambe le azioni a norma del regolamento sulle concentrazioni in merito a un progetto di concentrazione, anche se quest'ultimo rientra nelle categorie di cui alla presente comunicazione, in particolare se si applica una qualsiasi delle misure di salvaguardia o delle esclusioni di cui alla sezione II.C della presente comunicazione.

¹ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni"), GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32004R0139>.

² GU L [X] del [X].[X].[X], pag. [X].

³ Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52013XC1214%2802%29>.

⁴ Cfr. sezione II.C della presente comunicazione.

⁵ Gli obblighi di notifica figurano negli allegati I e II del regolamento di esecuzione.

⁶ Cfr. sezione II.C della presente comunicazione.

3. Determinate concentrazioni esaminate con procedura normale possono dar luogo a sovrapposizioni orizzontali⁷ o a relazioni verticali⁸ che soddisfano le condizioni di cui al punto 5, lettera d), della presente comunicazione. A condizione che non si applichino le riserve o le esclusioni di cui alla sezione II.C della presente comunicazione, tali sovrapposizioni orizzontali o relazioni verticali saranno valutate in modo rapido (ossia allo stesso modo di una decisione in forma abbreviata) nella decisione definitiva della Commissione nel quadro della procedura normale. In determinate circostanze, la Commissione può inoltre avvalersi della clausola di flessibilità di cui al punto 8 della presente comunicazione per esaminare in modo rapido, nel quadro della procedura normale, determinate sovrapposizioni orizzontali o relazioni verticali, purché non si applichi alcuna delle riserve o delle esclusioni di cui alla sezione II.C della presente comunicazione.
4. Mediante la procedura delineata nelle sezioni da II a IV, la Commissione mira a rendere il controllo delle concentrazioni dell'UE più mirato ed efficace.

II. CATEGORIE DI CONCENTRAZIONI ALLE QUALI POTRÀ ESSERE APPLICATA LA PROCEDURA SEMPLIFICATA

A. Concentrazioni ammissibili

5. In linea di principio⁹, la Commissione applicherà la procedura semplificata alle seguenti categorie di concentrazioni¹⁰:
 - (a) Due o più imprese acquisiscono il controllo congiunto di un'impresa comune, a condizione che tale impresa comune non realizzi un fatturato corrente o un fatturato previsto nel territorio dello Spazio economico europeo (SEE)¹¹ e che le imprese interessate non abbiano previsto di

⁷ Una concentrazione dà luogo a sovrapposizioni orizzontali quando le parti della concentrazione sono attive negli stessi mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti, compreso lo sviluppo di prodotti in fase di sviluppo. Le sovrapposizioni orizzontali che riguardano prodotti in fase di sviluppo comprendono sovrapposizioni tra prodotti in fase di sviluppo e sovrapposizioni tra uno o più prodotti commercializzati e uno o più prodotti in fase di sviluppo. I prodotti in fase di sviluppo sono prodotti che saranno verosimilmente immessi sul mercato nel breve o medio termine. I prodotti in fase di sviluppo comprendono anche i servizi.

⁸ Una concentrazione dà luogo a relazioni verticali quando una o più parti della concentrazione sono attive in un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato del prodotto in cui è attiva un'altra parte, compreso lo sviluppo di prodotti in fase di sviluppo. Le relazioni verticali che riguardano prodotti in fase di sviluppo comprendono le relazioni tra prodotti in fase di sviluppo e le relazioni tra uno o più prodotti commercializzati e uno o più prodotti in fase di sviluppo.

⁹ A condizione che non si applichi alcuna delle misure di salvaguardia o delle esclusioni di cui alla sezione II.C della presente comunicazione.

¹⁰ Una concentrazione che soddisfa tutte le condizioni relative alle categorie di cui al punto 5, lettere a), b), c), d) o e), è, in linea di principio, ammissibile alla procedura semplificata. Ciò non significa tuttavia che una transazione possa beneficiare automaticamente della procedura semplificata se rientra in una di tali categorie. Ad esempio, una transazione può rientrare nell'ambito di applicazione del punto 5, lettera b), ma, allo stesso tempo, dar luogo a sovrapposizioni orizzontali che superano le soglie di cui al punto 5, lettera d). In tal caso, la Commissione può decidere di ricorrere alla procedura normale di esame della concentrazione, in particolare se ricorre una delle circostanze di cui alla sezione II.C.

¹¹ Il termine "fatturato corrente" si riferisce al fatturato generato dall'impresa comune al momento della notifica. Il fatturato dell'impresa comune può essere determinato sulla base dei più recenti conti certificati delle imprese madri oppure della stessa impresa comune, in funzione della disponibilità di conti separati per le risorse che confluiscono nell'impresa comune. Il termine "fatturato previsto" si riferisce al fatturato che si prevede sarà generato nei tre anni successivi alla notifica.

trasferire alcun attivo all'interno del SEE all'impresa comune al momento della notifica¹²;

- (b) due o più imprese acquisiscono il controllo congiunto di un'impresa comune che svolge solo attività di entità trascurabile nel territorio del SEE. Rientrano in tale contesto le concentrazioni per le quali sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
- i) il fatturato annuo corrente dell'impresa comune e il fatturato delle attività ad essa conferite¹³, così come il fatturato annuo previsto, sono inferiori a 100 milioni di EUR nel SEE¹⁴;
 - ii) il valore totale dei trasferimenti di elementi dell'attivo all'impresa comune nel SEE previsti¹⁵ al momento della notifica è inferiore a 100 milioni di EUR¹⁶.
- (c) Due o più imprese procedono ad una fusione, o una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un'altra impresa, a condizione che nessuna parte della concentrazione operi nello stesso mercato del prodotto e mercato geografico¹⁷ o in un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato rilevante del prodotto nel quale opera un'altra parte della concentrazione¹⁸.

¹² Deve essere preso in considerazione qualsiasi attivo trasferito o che si prevede di trasferire all'impresa comune al momento della notifica, indipendentemente dalla data in cui tali attivi saranno effettivamente trasferiti all'impresa comune.

¹³ Ciò comprende varie situazioni. A titolo di esempio:

- in caso di acquisizione congiunta di un'impresa, il fatturato da prendere in considerazione è il fatturato dell'impresa oggetto dell'acquisizione (l'impresa comune);
- in caso di costituzione di un'impresa comune alla quale le imprese madri conferiscono le loro attività, il fatturato da prendere in considerazione è il fatturato delle attività conferite;
- in caso di ingresso di una nuova parte avente un potere di controllo in un'impresa comune già esistente, devono essere presi in considerazione il fatturato dell'impresa comune e il fatturato delle (eventuali) attività conferite dalla nuova impresa madre.

¹⁴ Cfr. nota 11 per indicazioni sul calcolo del fatturato delle imprese comuni e sui termini "corrente" e "previsto".

¹⁵ Cfr. nota 12.

¹⁶ Il valore totale degli attivi dell'impresa comune può essere determinato sulla base dell'ultimo bilancio preparato ed approvato di ciascuna impresa madre. Per attivo si intende: i) l'insieme delle attività materiali ed immateriali destinate ad essere trasferite all'impresa comune (le attività materiali comprendono, per esempio, gli stabilimenti produttivi, i punti di vendita all'ingrosso o al dettaglio, l'inventario delle merci; le attività immateriali comprendono, per esempio, proprietà intellettuale, avviamento, prodotti in fase di sviluppo o programmi di ricerca e sviluppo); e ii) qualsiasi finanziamento, compreso l'accesso alla liquidità, qualsiasi credito o qualsiasi obbligazione dell'impresa comune che una delle imprese madri abbia accettato di erogare o di garantire.

¹⁷ Cfr. Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A31997Y1209%2801%29>. Nella presente comunicazione, ogni riferimento alle attività delle imprese nei mercati è da intendersi come riferimento alle attività nei mercati all'interno del SEE o che comprendono il SEE, ma che possono altresì estendersi al di là di tale territorio.

¹⁸ Cfr. gli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni non orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, GU C 265 del 18.10.2008, pag. 6, nota 4, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52008XC1018%2803%29> ("Orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali"). Ai fini della presente comunicazione, una relazione verticale presuppone solitamente che i fattori produttivi siano utilizzati direttamente nella produzione propria dell'entità a valle (ossia siano

- (d) Due o più imprese procedono ad una fusione, o una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un'altra impresa e le condizioni di cui al punto 5, lettera d), punti i) e ii), risultano soddisfatte indipendentemente dalla definizione plausibile di mercato¹⁹ presa in considerazione:
- i) la quota di mercato congiunta di tutte le parti della concentrazione che operano nello stesso mercato del prodotto e mercato geografico²⁰ (sovrapposizione orizzontale) soddisfa almeno una delle condizioni seguenti²¹:
 - aa) è inferiore al 20 %;
 - bb) è inferiore al 50 % e l'incremento (delta) dell'indice di Herfindahl-Hirschman ("HHI") risultante dalla concentrazione in tale mercato è inferiore a 150²².
 - ii) le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione che operano in un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato del prodotto in cui è attiva un'altra parte (relazione verticale)²³ soddisfano almeno una delle condizioni seguenti²⁴:
 - aa) sono inferiori al 30 % nei mercati a monte e a valle;
 - bb) sono inferiori al 30 % nel mercato a monte e le parti della concentrazione che operano nel mercato a valle detengono una

integrati nei prodotti a valle o siano strettamente necessari per la produzione dei prodotti a valle) o che i fattori produttivi siano rivenduti dall'impresa a valle (ad es., distributori). Sono pertanto esclusi i legami remoti o i legami con servizi forniti a vari settori, quali la fornitura di energia elettrica o i servizi di raccolta dei rifiuti.

¹⁹ Le soglie relative alle sovrapposizioni orizzontali e alle relazioni verticali si applicano a qualsiasi definizione alternativa plausibile del mercato del prodotto e del mercato geografico che potrebbe essere presa in considerazione. È importante che le definizioni del mercato presentate nella notifica siano sufficientemente precise per giustificare la conclusione che dette soglie non sono raggiunte e che siano citate tutte le definizioni alternative plausibili del mercato che potrebbe essere necessario considerare (comprese quelle che definiscono mercati geografici più ristretti di quelli nazionali).

²⁰ Cfr. nota 17.

²¹ Per dissipare eventuali dubbi, se alcuni dei mercati plausibili interessati da una transazione soddisfano le condizioni di cui al punto 5, lettera d), punto i), lettera aa), e altri quelle di cui al punto 5, lettera d), punto i), lettera bb), si riterrà che la transazione soddisfi le condizioni di cui al punto 5, lettera d), punto i).

²² Lo HHI si calcola sommando i quadrati delle quote di mercato individuali di tutte le imprese presenti nel mercato. Cfr. punto 16 degli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, GU C 31 del 5.2.2004, pag. 5, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A52004XC0205%2802%29> ("Orientamenti sulle concentrazioni orizzontali"). Tuttavia, per il calcolo del delta HHI risultante dalla concentrazione è sufficiente sottrarre dal quadrato della somma delle quote di mercato delle parti della concentrazione (ovvero il quadrato della quota di mercato dell'entità derivante dalla concentrazione) la somma dei quadrati delle quote di mercato delle singole parti (dato che le quote di mercato di tutti gli altri concorrenti presenti sul mercato rimangono invariate e non influiscono quindi sul risultato dell'equazione).

²³ Cfr. note 17 e 18.

²⁴ Per dissipare eventuali dubbi, se alcuni dei mercati plausibili interessati da una transazione soddisfano le condizioni di cui al punto 5, lettera d), punto ii), lettera aa), e altri quelle di cui al punto 5, lettera d), punto ii), lettera bb), e/o al punto 5, lettera d), punto ii), lettera cc), si riterrà che la transazione soddisfi le condizioni di cui al punto 5, lettera d), punto ii).

quota di acquisto²⁵ inferiore al 30 % dei fattori di produzione a monte;

cc) sono inferiori al 50 % tanto sui mercati a monte quanto su quelli a valle, l'incremento (delta) dell'indice di HHI risultante dalla concentrazione è inferiore a 150 tanto sui mercati a monte quanto su quelli a valle e l'impresa più piccola in termini di quota di mercato è la stessa nei mercati a monte e a valle²⁶.

(e) una parte acquisisce il controllo esclusivo di un'impresa di cui detiene già il controllo congiunto.

6. Una concentrazione può tuttavia soddisfare i criteri di più di una delle categorie descritte nella presente comunicazione. Pertanto le parti notificanti possono presentare la notifica di una concentrazione sulla base di più di una categoria²⁷.
7. Per applicare il punto 5, lettere c) e d), nel caso di un'acquisizione del controllo congiunto nel contesto della quale l'impresa comune non è attiva nello stesso mercato del prodotto in cui operano le imprese che acquisiscono il controllo congiunto, le relazioni che sussistono solo tra le imprese che acquisiscono detto controllo non sono considerate sovrapposizioni orizzontali o relazioni verticali ai sensi della presente comunicazione²⁸. Tuttavia se l'impresa comune e le imprese che acquisiscono il controllo congiunto operano nello stesso mercato del prodotto e mercato geografico, le quote di mercato congiunte dovrebbero tenere conto delle attività di tutte le imprese attive in tale mercato. Se la concentrazione non comporta alcun incremento e le sovrapposizioni orizzontali e le relazioni verticali sono preesistenti, tali sovrapposizioni e relazioni preesistenti non sono prese in considerazione ai fini dell'applicazione del punto 5, lettere c) e d).

B. Clausola di flessibilità per il passaggio dalla procedura normale alla procedura semplificata

8. Su richiesta delle parti notificanti, la Commissione può esaminare con procedura semplificata determinate concentrazioni che non rientrano in alcuna delle categorie di cui al punto 5 della presente comunicazione. Ciò può avvenire se due o più imprese procedono ad una fusione, o una o più imprese acquisiscono il controllo

²⁵ La quota di acquisto di un'impresa è calcolata dividendo i) il volume o il valore degli acquisti di prodotti dell'impresa nel mercato a monte per ii) le dimensioni totali del mercato a monte (in termini di volume o di valore).

²⁶ Questa categoria tiene conto dei piccoli incrementi rispetto ad un'integrazione verticale preesistente. Ad esempio, l'impresa A, che opera in un mercato a monte e in un mercato a valle con una quota del 45 % su ciascuno, acquisisce l'impresa B che opera negli stessi mercati a monte e a valle con una quota dello 0,5 % su ciascuno. Tale categoria non rileva situazioni nelle quali la maggior parte dell'integrazione verticale risulta dall'operazione, anche se le quote di mercato congiunte sono inferiori al 50 % e il delta HHI è inferiore a 150. Ad esempio questa categoria non rileva la situazione seguente: l'impresa A che opera a monte con una quota di mercato del 45 % e a valle, con una quota di mercato dello 0,5 %, acquisisce l'impresa B che opera a monte con una quota di mercato dello 0,5 % e a valle con una quota di mercato del 45 %.

²⁷ Se una concentrazione rientra in più di una categoria semplificata, le parti notificanti dovrebbero indicarlo esplicitamente nel formulario di notifica.

²⁸ Tali sovrapposizioni o relazioni possono tuttavia avere come effetto situazioni di coordinamento di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni e possono essere trattate in linea con il punto 19 della presente comunicazione.

esclusivo o congiunto di un'altra impresa, purché le condizioni di cui al punto 8, lettera a) e b), risultino soddisfatte in tutte le definizioni plausibili di mercato²⁹:

- (a) la quota di mercato congiunta di tutte le parti della concentrazione coinvolte in una sovrapposizione orizzontale rimane inferiore al 25 %;
- (b) le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione coinvolte in una relazione verticale soddisfano almeno una delle condizioni seguenti³⁰:
 - i) sono inferiori al 35 % nei mercati a monte e a valle;
 - ii) sono inferiori al 50 % in un mercato, mentre le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione in tutti gli altri mercati collegati a livello verticale sono inferiori al 10 %.

9. Su richiesta delle parti notificanti, la Commissione può esaminare con procedura semplificata determinate concentrazioni che non rientrano in alcuna delle categorie di cui al punto 5 della presente comunicazione. Ciò può avvenire se due o più imprese acquisiscono il controllo congiunto di un'impresa comune, purché³¹:

- (a) il fatturato annuo corrente dell'impresa comune e il fatturato delle attività ad essa conferite³² nel SEE è inferiore a 150 milioni di EUR³³; e
- (b) il valore totale dei trasferimenti di attivi all'impresa comune nel SEE previsti³⁴ al momento della notifica sia inferiore a 150 milioni di EUR³⁵.

10. Le categorie di cui ai punti 8 e 9 si applicano in alternativa, non cumulativamente. Per dissipare eventuali dubbi, il punto 8 può essere combinato con il punto 5, lettera d). Le parti notificanti possono pertanto chiedere l'applicazione della clausola di flessibilità per alcuni mercati, purché le condizioni di cui al punto 8 siano soddisfatte, e possono beneficiare della procedura semplificata se tutti i restanti mercati soddisfano le condizioni di cui al punto 5, lettera d).

C. Misure di salvaguardia ed esclusioni

11. La presente sezione illustra una lista non esaustiva di esempi di tipi di concentrazioni che possono essere esclusi dalla procedura semplificata.

12. La presenza di una o più delle circostanze di cui alla presente sezione può indurre la Commissione ad informare le parti notificanti che la procedura semplificata non è adatta alle concentrazioni di cui al punto 5. Ove ricorrano una o più delle circostanze di cui alla presente sezione, di norma non si applica la clausola di flessibilità di cui ai

²⁹ Cfr. nota 17.

³⁰ Per dissipare eventuali dubbi, se alcuni dei mercati plausibili interessati da una transazione soddisfano le condizioni di cui al punto 8, lettera b), punto i) e altri quelle di cui al punto 8, lettera b), punto ii), si riterrà che la transazione soddisfi le condizioni di cui al punto 8, lettera b).

³¹ Una concentrazione che soddisfa tutte le condizioni di una qualsiasi delle categorie di cui ai punti 8 o 9 è, in linea di principio, ammissibile a beneficiare della clausola di flessibilità. Ciò non significa tuttavia che una transazione possa beneficiare automaticamente della procedura semplificata se rientra in una di tali categorie. Ad esempio, una transazione può rientrare nell'ambito di applicazione del punto 9, ma anche dar luogo a sovrapposizioni orizzontali che superano le soglie di cui al punto 5, lettera d) o al punto 8. In tal caso la Commissione può non accogliere la richiesta di esame del caso con procedura semplificata.

³² Cfr. nota 13.

³³ Cfr. nota 11 per indicazioni sul calcolo del fatturato delle imprese comuni e sul termine "corrente".

³⁴ Cfr. nota 12.

³⁵ Cfr. nota 16.

punti 8 e 9. In tali casi la Commissione può decidere di ricorrere alla procedura normale.

C.1 Imprese comuni con attività trascurabili nel SEE (punto 5, lettera b), e punto 9)

13. Per le concentrazioni di cui al punto 5, lettera b), o al punto 9, la procedura normale può essere considerata appropriata se sussistono sovrapposizioni orizzontali o relazioni verticali fra le parti della concentrazione in base alle quali non si può escludere che la concentrazione susciti seri dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato interno o se è presente una delle circostanze di cui alla sezione II.C³⁶. Inoltre, la Commissione può ritenere opportuno effettuare una valutazione completa, nell'ambito della normale procedura di concentrazione, se il fatturato di determinate imprese comuni è inferiore alla soglia di cui al punto 5, lettera b), punto i), o di cui al punto 9 al momento della notifica, ma si prevede che il fatturato superi in misura significativa tali soglie nel SEE nei tre anni successivi.

C.2 Difficoltà di definire i mercati rilevanti

14. Nel valutare se una concentrazione che rientra nei casi di cui al punto 5, 8 o 9 debba comunque essere esaminata con procedura normale, la Commissione provvederà ad accertarsi che tutti gli elementi pertinenti siano stabiliti con sufficiente chiarezza. Dato che la definizione del mercato avrà presumibilmente un'importanza fondamentale ai fini di questa valutazione, le parti notificanti sono invitate a trasmettere informazioni su possibili definizioni alternative del mercato, di norma nei contatti prima della notifica³⁷. Spetta alle parti notificanti: i) descrivere tutti i mercati rilevanti del prodotto e geografici alternativi sui quali la concentrazione potrebbe avere degli effetti; e ii) fornire tutti i dati e tutte le informazioni riguardanti la definizione di detti mercati³⁸. La Commissione ha la facoltà di adottare la decisione definitiva in materia di definizione del mercato, dopo aver analizzato le circostanze del caso. La Commissione non applicherà la procedura semplificata qualora sia difficile definire i mercati rilevanti o determinare le quote di mercato delle parti della concentrazione. Analogamente, quando una concentrazione dà luogo a nuovi problemi giuridici di interesse generale, la Commissione può astenersi dall'adottare una decisione in forma abbreviata e può decidere di ricorrere alla procedura normale.

C.3 Partecipazioni di minoranza

15. Una parte della concentrazione può detenere significative partecipazioni di minoranza in imprese attive nel mercato o nei mercati in cui opera un'altra parte della concentrazione. Ad esempio, un acquirente può detenere una partecipazione di minoranza in un'impresa operante nello stesso mercato o negli stessi mercati dell'impresa oggetto della transazione o in un mercato a monte o a valle del mercato o dei mercati in cui quest'ultima impresa opera. Se tali imprese detengono una quota di mercato molto significativa, in determinate circostanze, la concentrazione può non essere adatta ad un esame con procedura semplificata, anche se le quote di mercato congiunte delle parti della concentrazione sono inferiori alle soglie di cui al punto 5.

³⁶ Nei casi di cui al punto 5, lettera b), o al punto 9, qualora le attività delle parti della concentrazione diano luogo a sovrapposizioni orizzontali o a relazioni verticali, le parti notificanti sono tenute a fornire tutti i dati e tutte le informazioni riguardanti la definizione di tali mercati.

³⁷ Cfr. punto 28.

³⁸ Come per tutte le transazioni notificate, la Commissione ha facoltà di revocare la decisione in forma abbreviata quando essa sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese interessate, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni.

Lo stesso potrebbe valere nel caso in cui uno o più concorrenti di una delle parti della concentrazione detenga partecipazioni significative non di controllo in una delle altre parti della concentrazione.

C.4 Altri attivi di valore concorrenziale

16. Vi sono concentrazioni che possono accrescere il potere di mercato delle parti della concentrazione, anche se le parti non operano sul medesimo mercato. Ciò può avvenire attraverso la combinazione di risorse tecnologiche, finanziarie o di altro tipo, o attivi di valore concorrenziale, quali materie prime, diritti di proprietà intellettuale (ad esempio brevetti, know-how, progetti e marchi), infrastrutture, una base di utenti significativa o inventari di dati di valore commerciale. Queste concentrazioni possono non essere adatte ad un esame con procedura semplificata.

C.5 Mercati contigui strettamente connessi

17. Anche le concentrazioni nelle quali almeno due delle parti della concentrazione operano in mercati contigui strettamente connessi³⁹ possono non essere adatte ad un esame con procedura semplificata. Ciò può avvenire in particolare quando una o più delle parti della concentrazione detiene una quota di mercato individuale o congiunta del 30 % o superiore in un qualsiasi mercato del prodotto nel quale non sussistono sovrapposizioni orizzontali o relazioni verticali fra le parti della concentrazione, ma che è un mercato contiguo ad un mercato nel quale è attiva un'altra parte della concentrazione⁴⁰. La determinazione dei mercati contigui dovrebbe essere effettuata conformemente al punto 14 della presente comunicazione.

C.6 Circostanze definite negli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali e non orizzontali e altre circostanze particolari

18. La Commissione è meno propensa ad applicare la procedura semplificata se sussiste una delle circostanze particolari di cui agli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali e non orizzontali⁴¹ e/o di cui alla presente sezione. Rientrano in tale contesto circostanze in cui:
- (a) il mercato è già concentrato (in particolare quando meno di tre concorrenti, oltre alle parti della concentrazione, manifestano una presenza significativa nel mercato)⁴²;
 - (b) le soglie relative alle quote di mercato di cui ai punti 5 o 8 della presente comunicazione sono superate in termini di capacità o di produzione in mercati in cui tali parametri potrebbero essere importanti⁴³;
 - (c) una delle parti della concentrazione è entrata recentemente nel mercato⁴⁴;

³⁹ Due o più mercati del prodotto si qualificano come mercati contigui strettamente connessi quando i prodotti sono reciprocamente complementari o appartengono ad una gamma di prodotti che sono solitamente acquistati dal medesimo gruppo di clienti per lo stesso uso finale.

⁴⁰ Cfr. il punto 25 e la sezione V degli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali.

⁴¹ Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali e gli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali.

⁴² Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, punto 17, e gli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, punto 36. Una presenza nel mercato può essere considerata significativa quando un concorrente detiene una quota pari o superiore al 5 %.

⁴³ Cfr. la decisione della Commissione del 19 settembre 2019, caso M.8674, *BASF/Solvay's Polyamide Business*, considerando 475.

⁴⁴ Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, punto 37.

- (d) vi sono sovrapposizioni in mercati nei quali i prodotti sono altamente differenziati⁴⁵;
 - (e) La concentrazione proposta eliminerebbe un'importante forza concorrenziale effettiva o potenziale⁴⁶;
 - (f) la concentrazione proposta combinerebbe due importanti innovatori⁴⁷;
 - (g) la concentrazione proposta coinvolge un'impresa che dispone di prodotti in fase di sviluppo promettenti⁴⁸;
 - (h) la concentrazione eliminerebbe la concorrenza potenziale⁴⁹;
 - (i) vi sono indicazioni della possibilità che la concentrazione proposta consentirebbe alle parti della concentrazione di ostacolare la crescita dei loro concorrenti, di ostacolare l'accesso dei concorrenti alle forniture o ai mercati oppure di aumentare le barriere all'ingresso⁵⁰;
 - (j) l'entità derivante dalla concentrazione otterrebbe, attraverso l'integrazione, avrebbe accesso a informazioni sulle attività a monte o a valle dei suoi concorrenti che sono sensibili sotto il profilo commerciale⁵¹;
 - (k) le parti della concentrazione operano in mercati che appartengono a diversi livelli di una catena del valore senza essere in una relazione verticale e le quote di mercato individuali o congiunte sono pari o superiori al 30 % in almeno uno di questi mercati.
19. La Commissione può decidere di ricorrere ad un esame completo nel quadro della procedura normale in presenza di un problema di coordinamento del comportamento concorrenziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni⁵².

C.7 Passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo

20. L'esperienza acquisita fino ad oggi dalla Commissione ha dimostrato che un passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo può richiedere eccezionalmente un esame più approfondito, una decisione in forma completa o entrambi. Particolari preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza possono insorgere quando una ex impresa comune viene integrata nel gruppo o nella rete dell'azionista rimanente che ne ha acquisito il controllo esclusivo, circostanza che comporta la scomparsa dei vincoli esercitati precedentemente dalle potenziali divergenze di interessi degli altri azionisti di controllo e l'adozione da parte dell'ex impresa comune di una strategia di mercato meno concorrenziale. Per esempio, in uno scenario in cui l'impresa A e l'impresa B controllano congiuntamente

⁴⁵ Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, punto 28.

⁴⁶ Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, punto 37, e gli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, punti 7 e 26, lettera c).

⁴⁷ Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, punto 38, e gli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, punto 26, lettera a).

⁴⁸ Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, punto 38, e gli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, punto 26, lettera a).

⁴⁹ Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, punto 58.

⁵⁰ Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, punto 36, e gli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, punti 29, 49 e 75.

⁵¹ Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, punto 78.

⁵² Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, punti 39 e seguenti, e gli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, punto 26.

l'impresa comune C, una concentrazione a seguito della quale A acquisisce il controllo esclusivo di C può suscitare preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza se: i) C è un concorrente diretto di A; ii) C e A occuperanno insieme una posizione di mercato importante; e iii) l'operazione riduce il margine di indipendenza precedentemente goduto da C⁵³. Nei casi caratterizzati da scenari di questo tipo, che esigono un esame più approfondito, la Commissione può decidere di ricorrere alla procedura normale⁵⁴.

21. La Commissione può decidere di applicare la normale procedura di esame delle concentrazioni anche se né la Commissione né le autorità competenti degli Stati membri hanno esaminato la precedente acquisizione del controllo congiunto dell'impresa comune in questione.

C.8 Preoccupazioni motivate sotto il profilo della concorrenza sollevate da Stati membri o da terzi

22. La Commissione passa all'esame con procedura normale se uno Stato membro o uno degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio esprime, rispetto alla concentrazione notificata, preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza sufficientemente motivate entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della copia della notifica, o se un terzo esprime preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza sufficientemente motivate entro il termine previsto per la presentazione di osservazioni.

C.9 Richieste di rinvio

23. La procedura semplificata non viene utilizzata se uno Stato membro chiede il rinvio di una concentrazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni o se la Commissione accoglie una richiesta di rinvio da parte di uno o più Stati membri di una concentrazione notificata presentata ai sensi dell'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni.

C.10 Rinvio prima della notifica su richiesta delle parti notificanti

24. Fatte salve le misure di salvaguardia e le esclusioni previste nella sezione II.C della presente comunicazione, la Commissione può utilizzare la procedura semplificata quando:
- (a) a seguito di una richiesta motivata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione decide di non rinviare il caso ad uno Stato membro;
 - (b) a seguito di una richiesta motivata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, il caso è rinviato alla Commissione.

III. DISPOSIZIONI PROCEDURALI

A. Concentrazioni che possono essere notificate direttamente senza contatti prima della notifica

25. A norma del regolamento sulle concentrazioni, le parti notificanti hanno il diritto di notificare una transazione di concentrazione in qualsiasi momento, purché la notifica

⁵³ Decisione della Commissione del 17 dicembre 2008 nel caso M.5141 – *KLM/Martinair*, considerando da 14 a 22.

⁵⁴ Decisione della Commissione del 18 settembre 2002, nel caso M.2908, *Deutsche Post/DHL (II)*.

sia completa. Le parti notificanti possono, su base volontaria, prendere contatto con la Commissione prima della notifica, al fine di preparare la procedura formale d'esame della concentrazione. I contatti prima della notifica possono essere estremamente utili, tanto per le parti che si accingono a presentare una notifica, quanto per la Commissione, poiché consentono di determinare con precisione quali siano le informazioni da trasmettere nel caso concreto. Nella maggior parte dei casi, i contatti prima della notifica si traducono in una riduzione significativa delle informazioni richieste.

26. In base all'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicare la procedura semplificata, determinate categorie di concentrazioni ammissibili all'esame con procedura semplificata (tra quelle elencate al punto 5 della presente comunicazione) possono essere esaminate entro un termine inferiore ai 25 giorni lavorativi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni. Ciò è dovuto al fatto che tali concentrazioni richiedono in genere meno indagini. Ad esempio, le concentrazioni di cui al punto 5, lettera a), o al punto 5, lettera c), possono essere riesaminate secondo una procedura ancora più rapida, detta "supersemplificata", come descritto nel presente punto. Secondo tale procedura supersemplificata, le concentrazioni devono essere notificate completando le sezioni pertinenti del formulario CO⁵⁵ semplificato (in particolare la sezione 7, che indica il tipo di procedura semplificata). Le parti notificanti sono invitate a notificare la concentrazione direttamente, senza contattare la Commissione prima della notifica.

B. Contatti prima della notifica nel caso di concentrazioni che danno luogo a sovrapposizioni orizzontali o a relazioni non orizzontali

27. Le parti notificanti sono vivamente incoraggiate a prendere contatto prima della notifica nei casi che danno luogo a sovrapposizioni orizzontali o a relazioni non orizzontali tra le attività delle parti della concentrazione (compresi i prodotti in fase di sviluppo). Rientrano in questa categoria i casi di cui ai punti 5, 8 o 9 della presente comunicazione, a condizione che le attività delle parti della concentrazione si sovrappongano orizzontalmente, siano correlate verticalmente o appartengano a mercati contigui strettamente collegati. Ad esempio, i contatti prima della notifica sono fortemente incoraggiati per le concentrazioni di cui al punto 5, lettera b), che danno luogo a sovrapposizioni orizzontali o a relazioni non orizzontali tra le attività delle parti. Tali contatti prima della notifica sono particolarmente importanti se i criteri di cui al punto 5, lettera d) non risultano soddisfatti per uno o più mercati.
28. Nei casi che danno luogo a sovrapposizioni orizzontali o a relazioni non orizzontali tra le attività delle parti della concentrazione, i contatti prima della notifica dovrebbero essere avviati almeno due settimane prima della data prevista per la notifica.

C. Richiesta di assegnazione di un team incaricato del caso

29. Prima di procedere formalmente alla notifica ai sensi della procedura semplificata, le parti notificanti devono presentare una richiesta di assegnazione di un team incaricato del caso. Tale richiesta deve indicare il tipo di concentrazione, il punto della presente comunicazione in cui questa rientra e la data prevista per la notifica. Nei casi di cui al punto 27, nei quali le parti notificanti notificano la concentrazione direttamente senza contatti o con pochissimi contatti prima della notifica, la richiesta

⁵⁵ Cfr. l'allegato II del regolamento di esecuzione.

di assegnazione di un team incaricato del caso deve essere presentata almeno una settimana prima della data prevista per la notifica.

D. Decisione in forma abbreviata

30. Se ritiene che la concentrazione soddisfi i requisiti per l'applicazione della procedura semplificata (cfr. punti 5, 8 e 9), la Commissione adotterà di norma una decisione in forma abbreviata. Ciò vale anche per i casi che non suscitano alcuna perplessità sotto il profilo della concorrenza notificati utilizzando il formulario CO⁵⁶. La concentrazione sarà quindi dichiarata compatibile con il mercato interno, entro 25 giorni lavorativi dalla data della notifica, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 e 6, del regolamento sulle concentrazioni. La Commissione si adopererà per adottare una decisione in forma abbreviata il più rapidamente possibile dopo la scadenza del termine di 15 giorni lavorativi entro il quale gli Stati membri possono chiedere il rinvio di una concentrazione notificata ai sensi dell'articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia entro il suddetto termine di 25 giorni lavorativi la Commissione, qualora lo ritenga opportuno nella fattispecie, ha facoltà di ricorrere alla procedura normale e quindi di aprire un'indagine e/o adottare una decisione in forma completa. In tali casi, se non riceve un formulario CO, la Commissione può anche ritenere che la notifica sia sostanzialmente incompleta, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione.

E. Pubblicazione della decisione in forma abbreviata

31. Come nel caso delle decisioni di approvazione in forma completa, la Commissione provvederà a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso per rendere noto il fatto oggetto della decisione in forma abbreviata. La versione pubblica della decisione in forma abbreviata sarà resa disponibile su Internet per un periodo limitato. La decisione in forma abbreviata conterrà: i) le informazioni sulla concentrazione notificata pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* al momento della notifica (il nome delle parti della concentrazione, il loro paese di origine, la natura della concentrazione e le attività economiche interessate); e ii) l'indicazione che la concentrazione è dichiarata compatibile con il mercato interno perché rientra in una o più delle categorie di cui alla presente comunicazione, specificando espressamente di quali categorie si tratta nel caso specifico.

F. Mercati di cui al punto 5, lettera d) o al punto 8 nel contesto di decisioni adottate con procedura normale

32. Determinate concentrazioni esaminate con procedura normale possono dar luogo a sovrapposizioni orizzontali o a relazioni verticali che soddisfano le condizioni di cui al punto 5, lettera d), della presente comunicazione. Determinate concentrazioni esaminate con procedura normale possono inoltre dar luogo a sovrapposizioni orizzontali o a relazioni verticali che soddisfano le condizioni di cui al punto 8 della presente comunicazione. La decisione definitiva in questi casi non conterrà una valutazione dettagliata di tali sovrapposizioni orizzontali o relazioni verticali. A tale riguardo, la decisione definitiva conterrà una dichiarazione secondo cui determinate sovrapposizioni orizzontali o relazioni verticali rientrano in una o più delle categorie di cui alla presente comunicazione, specificando espressamente di quale categoria o categorie si tratta nel caso specifico.

⁵⁶ Cfr. l'allegato I del regolamento di esecuzione.

33. La Commissione può decidere di includere una valutazione dettagliata delle sovrapposizioni orizzontali o delle relazioni verticali di cui al punto 32 qualora si applichi una delle misure di salvaguardia o delle esclusioni di cui alla sezione II.C della presente comunicazione.

IV. RESTRIZIONI ACCESSORIE

34. La procedura semplificata non si presta ad essere applicata nelle concentrazioni nelle quali le imprese interessate chiedono un'esplicita valutazione delle restrizioni che sono direttamente legate e necessarie alla realizzazione della concentrazione.

Bruxelles, 20.4.2023
C(2023) 2400 final

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 20.4.2023

**recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo
delle concentrazioni tra imprese e che abroga il regolamento (CE) n. 802/2004**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2023) 251 final} - {SWD(2023) 80 final} - {SWD(2023) 81 final}

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 20.4.2023

recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e che abroga il regolamento (CE) n. 802/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 57, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in combinato disposto con l'articolo 1 del protocollo n. 21 di tale accordo,

visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese¹, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese² è stato modificato a più riprese. Essendo ora necessarie ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza è opportuno abrogare e sostituire il regolamento (CE) n. 802/2004.
- (2) Il regolamento (CE) n. 139/2004 si fonda sul principio che le operazioni di concentrazione devono essere notificate prima della loro realizzazione. La notifica ha rilevanti conseguenze giuridiche favorevoli per le parti della concentrazione proposta. D'altro canto, l'inosservanza di tale obbligo costituisce un atto passibile di ammenda e può altresì comportare, per le parti notificanti, conseguenze giuridiche pregiudizievoli sul piano del diritto civile. Occorre perciò, nell'interesse della certezza del diritto, definire esattamente l'oggetto e il contenuto delle informazioni da comunicare all'atto della notifica.
- (3) Spetta alle parti notificanti informare la Commissione in modo completo e veritiero dei fatti e delle circostanze rilevanti per decidere in merito alla concentrazione notificata.
- (4) Il regolamento (CE) n. 139/2004 dà anche alle imprese interessate la possibilità di chiedere, con una richiesta motivata presentata prima della notifica, che una concentrazione conforme alle condizioni stabilite nel regolamento stesso sia rinviata

¹ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1, disponibile all'indirizzo:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32004R0139>.

² GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1, disponibile all'indirizzo:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0802>.

alla Commissione da uno o più Stati membri o rinviata dalla Commissione a uno o più Stati membri, a seconda dei casi. È importante che la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati dispongano di informazioni sufficienti per poter valutare, in tempi brevi, se un rinvio sia o meno opportuno. A tal fine occorre che la richiesta motivata di rinvio contenga determinate informazioni ben specificate.

- (5) Per semplificare e per accelerare l'esame delle notifiche, delle richieste motivate e delle informazioni concernenti gli impegni, è opportuno utilizzare formulari standardizzati. Tali formulari sono riportati negli allegati del presente regolamento. Il formato degli allegati del presente regolamento può variare e i formulari corrispondenti possono essere sostituiti da formulari in formato elettronico che soddisfino in medesimi obblighi di informazione.
- (6) Poiché dalla notifica decorrono i termini legali di cui al regolamento (CE) n. 139/2004 è altresì necessario stabilirne le condizioni e la data di efficacia.
- (7) Per motivi di certezza del diritto, è opportuno stabilire le modalità di calcolo dei termini fissati dal regolamento (CE) n. 139/2004. Si dovrebbe in particolare definire la decorrenza e la scadenza dei termini stessi, così come le circostanze che ne provocano la sospensione, tenendo debitamente conto delle esigenze derivanti dall'eccezionale brevità dei termini prescritti per il procedimento.
- (8) Le disposizioni relative ai procedimenti della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 dovrebbero essere formulate in modo da garantire pienamente il diritto degli interessati di essere sentiti e i diritti della difesa. A tal fine è opportuno che la Commissione distingua tra parti notificanti, altre parti interessate dalla concentrazione proposta, terzi e parti nei confronti delle quali intende adottare una decisione che infligge un'ammenda o una penalità di mora.
- (9) È opportuno che la Commissione dia alle parti notificanti e alle altre parti interessate dalla concentrazione proposta, su richiesta delle stesse, la possibilità di discutere, a titolo informale e con la massima riservatezza, della concentrazione proposta prima della notifica. La Commissione dovrebbe inoltre mantenere stretti contatti con tali parti dopo la notifica nella misura necessaria per analizzare con loro e, se possibile, risolvere di comune accordo i problemi di fatto e di diritto rilevati in occasione di un primo esame del caso.
- (10) Conformemente al principio del diritto di difesa, le parti notificanti dovrebbero avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni su tutte le obiezioni di cui la Commissione si propone di tener conto nelle sue decisioni. Le altre parti interessate dalla concentrazione proposta dovrebbero anch'esse essere informate delle obiezioni della Commissione e avere l'opportunità di esprimere osservazioni.
- (11) Si dovrebbe concedere anche ai terzi che dimostrino di avere un sufficiente interesse la possibilità di esprimere osservazioni, qualora ne facciano richiesta scritta.
- (12) Tutti coloro che hanno diritto di essere sentiti dovrebbero, nel proprio interesse e nell'interesse di una buona amministrazione, presentare le proprie osservazioni per iscritto, fatto salvo il loro diritto di chiedere eventualmente un'integrazione del procedimento scritto con un'audizione. In caso di urgenza la Commissione dovrebbe tuttavia essere in grado di procedere immediatamente all'audizione delle parti notificanti, delle altre parti interessate o di terzi.
- (13) Occorre stabilire norme relative ai diritti dei soggetti che devono essere sentiti e le modalità secondo le quali essi possono prendere conoscenza del fascicolo della Commissione e farsi rappresentare ed assistere.

- (14) Nel concedere l'accesso al fascicolo, la Commissione dovrebbe garantire la tutela dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate. La Commissione dovrebbe poter chiedere alle imprese che presentano documenti o dichiarazioni di indicare chiaramente le informazioni che considerano riservate.
- (15) Per consentire alla Commissione di valutare adeguatamente gli impegni proposti dalle parti notificanti al fine di rendere una concentrazione compatibile con il mercato interno e di provvedere alle debite consultazioni con le altre parti interessate, con i terzi e con le autorità degli Stati membri di cui al regolamento (CE) n. 139/2004, dovrebbero essere stabiliti la procedura e i termini per la presentazione di siffatti impegni.
- (16) La trasmissione di documenti alla e dalla Commissione dovrebbe avvenire, in linea di principio, attraverso mezzi digitali, tenendo conto dell'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dell'impatto ambientale di tali trasmissioni. Ciò si applica in particolare alle notifiche, alle richieste motivate, ai commenti in risposta alle obiezioni sollevate dalla Commissione nei confronti delle parti notificanti, così come agli impegni proposti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I AMBITO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Il presente regolamento si applica al controllo delle concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004.

CAPO II NOTIFICHE E ALTRE COMUNICAZIONI

Articolo 2

Soggetti legittimati a effettuare la notifica

1. Le notifiche sono effettuate dalle persone o dalle imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004.
2. Quando la notifica è firmata dai rappresentanti esterni autorizzati delle persone o delle imprese, questi forniscono per iscritto la prova di disporre dei poteri di rappresentanza.

Articolo 3

Presentazione delle notifiche

1. Le notifiche sono effettuate utilizzando il formulario CO di cui all'allegato I. Alle condizioni definite nell'allegato II, le notifiche possono essere effettuate utilizzando un formulario CO semplificato di cui allo stesso allegato. In caso di notifica congiunta va utilizzato un unico formulario.
2. I formulari di cui al paragrafo 1 e tutti i documenti giustificativi pertinenti sono presentati alla Commissione conformemente all'articolo 22 e alle istruzioni pubblicate dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Le notifiche sono redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione. La lingua della notifica, per le parti notificanti, è anche la lingua del procedimento, così come di tutti gli eventuali procedimenti successivi relativi alla medesima concentrazione. La documentazione è presentata nella lingua originale. Se la lingua originale di un documento non è una delle lingue ufficiali dell'Unione, è allegata una traduzione nella lingua del procedimento.
4. Le notifiche effettuate a norma dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono essere presentate anche in una delle lingue ufficiali dei paesi EFTA o nella lingua di lavoro dell'autorità di vigilanza EFTA. Se la lingua scelta per le notifiche non è una lingua ufficiale dell'Unione, le parti notificanti presentano la documentazione unitamente alla traduzione in una lingua ufficiale dell'Unione. La lingua scelta per la traduzione determina la lingua usata dall'Unione come lingua del procedimento per le parti notificanti.

Articolo 4
Informazioni e documenti da comunicare

1. Le notifiche contengono le informazioni e i documenti richiesti nei formulari di cui agli allegati I e II. Le informazioni devono essere corrette e complete.
2. La Commissione può, su richiesta scritta delle parti, dispensare dall'obbligo di fornire con la notifica un'informazione o un documento particolare o di conformarsi a qualsiasi altro requisito di cui agli allegati I e II qualora ritenga che l'osservanza di tali obblighi o requisiti non sia necessaria per l'esame del caso.
3. La Commissione conferma immediatamente per iscritto alle parti o ai loro rappresentanti l'avvenuto ricevimento della notifica e di qualsiasi risposta ricevuta a una lettera a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

Articolo 5
Data di efficacia delle notifiche

1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, le notifiche prendono effetto alla data in cui sono ricevute dalla Commissione.
2. Se le informazioni o i documenti contenuti nella notifica sono incompleti sotto il profilo sostanziale, la Commissione ne informa senza indugio per iscritto le parti notificanti o i loro rappresentanti. In tal caso la notifica prende effetto alla data in cui la Commissione riceve le informazioni e i documenti completi.
3. Alla Commissione sono comunicate senza ritardo le modifiche sostanziali dei fatti oggetto della notifica emerse in seguito alla stessa e di cui le parti notificanti sono, o dovrebbero essere, a conoscenza o le nuove informazioni emerse in seguito alla notifica e di cui le parti notificanti sono, o dovrebbero essere, a conoscenza e che avrebbero dovuto essere notificate se fossero state conosciute dalle parti al momento della notifica. Qualora tali modifiche sostanziali o nuove informazioni siano tali da incidere in modo significativo sulla valutazione della concentrazione, la Commissione può considerare che la notifica prende effetto alla data in cui riceve le informazioni pertinenti. In tal caso la Commissione ne dà comunicazione per iscritto senza indugio alle parti notificanti o ai loro rappresentanti.
4. Ai fini del presente articolo le informazioni inesatte o fuorvianti sono considerate informazioni incomplete, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004.

5. La Commissione, quando pubblica l'avvenuta notifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004, indica la data alla quale l'ha ricevuta. Qualora, in applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, la data alla quale prende effetto la notifica sia posteriore a quella indicata nella comunicazione pubblicata, la Commissione pubblica una nuova comunicazione indicante tale data.

Articolo 6

Disposizioni specifiche relative alle richieste motivate, alle notifiche integrative e alle dichiarazioni

1. Le richieste motivate ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 contengono le informazioni e i documenti richiesti nell'allegato III del presente regolamento. Le informazioni presentate devono essere corrette e complete.
2. L'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, terza frase, l'articolo 3, paragrafi da 2 a 4, l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 22 del presente regolamento si applicano, per analogia, alle richieste motivate ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 139/2004.
3. L'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, terza frase, l'articolo 3, paragrafi da 2 a 4, l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 22 del presente regolamento si applicano, per analogia, alle notifiche integrative e alle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004.

CAPO III TERMINI

Articolo 7

Decorrenza dei termini

I termini decorrono dal giorno lavorativo ai sensi dell'articolo 24 del presente regolamento, successivo all'evento indicato nella pertinente disposizione del regolamento (CE) n. 139/2004.

Articolo 8

Scadenza dei termini

1. Un termine calcolato in giorni lavorativi scade alla fine dell'ultimo giorno lavorativo in esso compreso.
2. Un termine fissato dalla Commissione in termini di data di calendario scade alla fine del giorno indicato.

Articolo 9

Sospensione dei termini

1. I termini di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono sospesi quando la Commissione deve prendere una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o dell'articolo 13, paragrafo 4, dello stesso regolamento, per uno dei motivi seguenti:
 - (a) le informazioni richieste dalla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 a una delle parti notificanti o a qualsiasi altra parte interessata ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, non sono fornite o sono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione;

- (b) le informazioni richieste dalla Commissione a terzi, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 non sono fornite o sono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione a causa di circostanze imputabili a una delle parti notificanti o a qualsiasi altra parte interessata ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento;
 - (c) una delle parti notificanti o qualsiasi altra parte interessata ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, rifiuta di sottoporsi a un'ispezione ritenuta necessaria dalla Commissione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 oppure rifiuta nel corso di una tale ispezione di cooperare conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento;
 - (d) le parti notificanti hanno omesso di comunicare alla Commissione cambiamenti sostanziali dei fatti oggetto della notifica o nuove informazioni del tipo descritto all'articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento.
2. I termini di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono sospesi quando la Commissione deve prendere una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento, senza inviare prima una semplice domanda di informazioni, a causa di circostanze imputabili a una delle imprese interessate dalla concentrazione.
3. I termini di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono sospesi:
- (e) nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine fissato nella semplice domanda di informazioni e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti che, alla luce dei risultati dell'indagine in corso o degli sviluppi del mercato, le informazioni richieste non sono più necessarie;
 - (f) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), per il periodo intercorrente fra il fallito tentativo di procedere a un'ispezione e la conclusione dell'ispezione ordinata mediante decisione o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti che, alla luce dei risultati dell'indagine in corso o degli sviluppi del mercato, le informazioni richieste non sono più necessarie;
 - (g) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), per il periodo intercorrente tra il verificarsi del cambiamento dei fatti di cui trattasi e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni richieste;
 - (h) nei casi di cui al paragrafo 2, per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine fissato nella decisione e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti che, alla luce dei risultati dell'indagine in corso o degli sviluppi del mercato, le informazioni richieste non sono più necessarie.
4. La sospensione della decorrenza del termine inizia il giorno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che causa la sospensione e cessa allo scadere del giorno in cui è venuta meno la causa della sospensione. Se tale giorno non è un giorno lavorativo, la sospensione del termine cessa allo scadere del giorno lavorativo successivo.

5. La Commissione tratta, entro un termine ragionevole, tutti i dati ricevuti nel quadro dell'indagine che le consentano di ritenere che le informazioni richieste o l'ispezione ordinata non siano più necessarie ai sensi del paragrafo 3, lettere a), b) e d).

Articolo 10
Rispetto dei termini

1. I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 4, quarto comma, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono rispettati se la Commissione ha adottato la decisione di cui trattasi prima della scadenza di detti termini.
2. I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono rispettati dallo Stato membro interessato se questo informa la Commissione per iscritto o presenta o allega una richiesta, secondo il caso, prima della scadenza di detti termini.
3. Il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 139/2004 è rispettato se l'autorità competente dello Stato membro interessato informa le imprese interessate con le modalità ivi precisate prima della scadenza di detto termine.

CAPO IV
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESSERE SENTITI E
AUDIZIONI

Articolo 11
Soggetti che hanno diritto di essere sentiti

Ai fini del diritto di essere sentiti a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 139/2004, occorre distinguere tra:

- (b) parti notificanti, ossia le persone o le imprese che eseguono la notifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004;
- (c) altre parti interessate, ossia le parti della concentrazione proposta diverse dalle parti notificanti, come il venditore e l'impresa oggetto della concentrazione;
- (d) terzi, ossia le persone fisiche o giuridiche, tra cui clienti, fornitori e concorrenti, che dimostrino di avere sufficiente interesse ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 139/2004, ovvero in particolare:
 - i) membri di organi di amministrazione o di direzione delle imprese interessate o rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle medesime;
 - ii) associazioni di consumatori, se la concentrazione proposta riguarda prodotti o servizi destinati ai consumatori finali;
- (e) parti nei confronti delle quali la Commissione intende adottare una decisione a norma degli articoli 14 o 15 del regolamento (CE) n. 139/2004.

Articolo 12
Decisioni sulla sospensione della concentrazione

1. La Commissione, qualora intenda adottare una decisione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 che sia sfavorevole a una o più parti, comunica per iscritto le sue obiezioni alle parti notificanti e alle altre parti interessate e impartisce loro un termine per la presentazione di osservazioni.
2. La Commissione, qualora a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 abbia adottato in via provvisoria una delle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza aver dato alle parti notificanti e alle altre parti interessate l'occasione di presentare osservazioni, comunica senza indugio il testo della decisione provvisoria alle parti stesse e impartisce loro un termine per la presentazione di osservazioni.

Una volta che le parti notificanti e le altre parti interessate abbiano trasmesso osservazioni, la Commissione adotta una decisione definitiva che abroga, modifica o conferma la decisione provvisoria. Se le parti notificanti e le altre parti interessate non trasmettono osservazioni per iscritto entro il termine impartito, la decisione provvisoria della Commissione acquista carattere definitivo alla scadenza di detto termine.

Articolo 13
Decisioni nel merito

1. Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione, prima di consultare il comitato consultivo, sente le parti a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento.

L'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento si applica, per analogia, quando la Commissione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004, ha adottato una decisione a titolo provvisorio a norma dell'articolo 8, paragrafo 5 di detto regolamento.

2. La Commissione comunica le sue obiezioni per iscritto alle parti notificanti in una comunicazione delle obiezioni. Dopo l'emissione della comunicazione delle obiezioni, la Commissione può inviare una o più comunicazioni supplementari alle parti notificanti qualora desideri sollevare nuove obiezioni o modificare la natura intrinseca di quelle precedentemente sollevate.

Nel comunicare le sue obiezioni la Commissione impartisce alle parti notificanti un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

La Commissione informa per iscritto le altre parti interessate in merito alle obiezioni di cui al primo comma e impartisce loro un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

La Commissione non è tenuta a tenere conto di osservazioni pervenute dopo la scadenza del termine impartito.

3. Nelle loro osservazioni scritte, le parti cui sono state rivolte le obiezioni o che ne sono state informate possono esporre tutti i fatti pertinenti di cui sono a conoscenza e allegano tutti i documenti pertinenti utili per comprovare i fatti esposti. Possono

inoltre proporre che la Commissione senta persone in grado di confermare tali fatti. Le osservazioni sono trasmesse alla Commissione conformemente all'articolo 22 e alle istruzioni pubblicate dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione trasmette senza indugio copia di dette osservazioni scritte alle autorità competenti degli Stati membri.

4. In seguito all'emissione di una comunicazione delle obiezioni, la Commissione può inviare una lettera di esposizione dei fatti alle parti notificanti, informandole di fatti o prove supplementari o nuovi che la Commissione intende utilizzare per corroborare le obiezioni già sollevate.

Nell'inviare una lettera di esposizione dei fatti, la Commissione impartisce alle parti notificanti un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

5. Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione, prima di consultare il comitato consultivo, sente le parti nei confronti delle quali intende emettere una decisione, a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3, dello stesso regolamento.

Si applicano per analogia la procedura di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma, e ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 14 Audizioni

1. Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione dà alle parti notificanti che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte, la possibilità di sviluppare i propri argomenti in un'audizione. Essa può dare alle parti notificanti la possibilità di esporre oralmente le proprie osservazioni anche in altre fasi del procedimento.
2. Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione dà anche alle altre parti interessate che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte la possibilità di sviluppare i propri argomenti in un'audizione. Essa può dare alle altre parti interessate la possibilità di esporre oralmente le proprie osservazioni anche in altre fasi del procedimento.
3. Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione dà alle parti alle quali intende infliggere un'ammenda o una penalità di mora che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte la possibilità di sviluppare i propri argomenti un'audizione. Essa può dare a tali parti la possibilità di esporre oralmente le proprie osservazioni anche in altre fasi del procedimento.

Articolo 15 Svolgimento delle audizioni

1. Le audizioni sono condotte dal consigliere-auditore in piena indipendenza.
2. La Commissione invita le persone che devono essere sentite a presentarsi all'audizione alla data da essa fissata.
3. La Commissione invita le autorità competenti degli Stati membri a partecipare a ciascuna audizione.

4. Le persone invitate compaiono di persona o nella persona di rappresentanti legali o statuari. Le imprese e le associazioni di imprese possono essere rappresentate anche da un membro del loro personale permanente, debitamente autorizzato.
5. Le persone sentite dalla Commissione possono farsi assistere dai loro legali o da altre persone qualificate e debitamente autorizzate ammesse dal consigliere-auditore.
6. Le audizioni non sono pubbliche. Ogni persona è sentita separatamente o in presenza di altre persone invitate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate.
7. Il consigliere-auditore può consentire a tutte le parti ai sensi dell'articolo 11, ai servizi della Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri di porre domande nel corso dell'audizione.
8. Il consigliere-auditore può tenere una riunione preparatoria con le parti e con i servizi della Commissione per permettere l'efficiente organizzazione dell'audizione.
9. Le dichiarazioni di ciascuna delle persone sentite sono verbalizzate. Su richiesta, il verbale dell'audizione viene comunicato alle persone che vi hanno partecipato. Si tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate.

Articolo 16
Audizione di terzi

1. La Commissione informa per iscritto della natura e dell'oggetto del procedimento i terzi che chiedono di essere sentiti e impartisce loro un termine per la presentazione delle osservazioni.
2. Qualora sia stata emessa una comunicazione delle obiezioni o una comunicazione delle obiezioni supplementare, la Commissione può inviare a terzi una versione non riservata di tale comunicazione o informarli della natura e dell'oggetto del procedimento con altri mezzi adeguati. A tal fine, le parti notificanti individuano tutte le informazioni che ritengono riservate nelle obiezioni, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, secondo e terzo comma, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione. La Commissione fornisce la versione non riservata delle obiezioni ai terzi affinché sia utilizzata solo ai fini del relativo procedimento a norma del regolamento (CE) n. 139/2004. I terzi accettano tale restrizione prima di ricevere la versione non riservata delle obiezioni.

Qualora non sia stata emessa alcuna comunicazione delle obiezioni, la Commissione non è tenuta a fornire ai terzi di cui al paragrafo 1 altre informazioni oltre a quelle concernenti la natura e l'oggetto del procedimento.

3. I terzi di cui al paragrafo 1 presentano le loro osservazioni scritte entro il termine stabilito. Se del caso, la Commissione può dare ai terzi che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte la possibilità di partecipare a un'audizione. Essa può dare ai terzi la possibilità di esporre oralmente le proprie osservazioni anche in altri casi.
4. La Commissione può invitare qualsiasi altra persona fisica o giuridica a presentare osservazioni, per iscritto o oralmente, compreso nell'ambito di un'audizione.

CAPO V

ACCESSO AL FASCICOLO E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

Articolo 17

Accesso al fascicolo e uso dei documenti

1. Su richiesta, la Commissione concede l'accesso al fascicolo alle parti alle quali invia una comunicazione delle obiezioni, al fine di consentire loro di esercitare i diritti di difesa. L'accesso è concesso dopo che la Commissione ha notificato la comunicazione delle obiezioni alle parti notificanti.
2. La Commissione, su richiesta, concede l'accesso al fascicolo anche alle altre parti interessate che sono state informate delle obiezioni, nella misura necessaria perché queste possano preparare le loro osservazioni.
3. Il diritto di accesso al fascicolo non si applica a:
 - (a) informazioni riservate;
 - (b) documenti interni della Commissione;
 - (c) documenti interni delle autorità competenti degli Stati membri;
 - (d) corrispondenza tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri;
 - (e) corrispondenza tra le autorità competenti degli Stati membri; e
 - (f) corrispondenza tra la Commissione e altre autorità garanti della concorrenza.
4. I documenti ottenuti grazie all'accesso al fascicolo a norma del presente articolo possono essere utilizzati solo ai fini del relativo procedimento a norma del regolamento (CE) n. 139/2004.

Articolo 18

Trattamento delle informazioni riservate

1. Le informazioni o i documenti non sono comunicati o resi accessibili dalla Commissione nella misura in cui:
 - (g) contengano segreti aziendali o informazioni riservate di altro genere; e
 - (h) la loro divulgazione non sia considerata necessaria ai fini del procedimento.
2. Le persone, imprese o associazioni di imprese che trasmettano le proprie osservazioni o posizioni a norma degli articoli 12, 13 e 16 del presente regolamento, forniscono informazioni a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 139/2004 o comunicano successivamente ulteriori informazioni alla Commissione nel corso del medesimo procedimento devono indicare chiaramente le informazioni che considerano riservate, specificandone i motivi, e presentare separatamente una versione non riservata entro il termine impartito dalla Commissione.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, la Commissione può chiedere alle persone di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 e alle imprese e associazioni di imprese, ogniquale volta producano o abbiano prodotto documenti o dichiarazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004, di indicare i documenti o le parti di documenti che a loro giudizio contengono segreti aziendali o altre informazioni

riservate a loro appartenenti e di indicare le imprese nei confronti delle quali detti documenti devono essere considerati riservati.

La Commissione può inoltre chiedere alle persone di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 e alle imprese e associazioni di imprese di indicare qualsiasi parte di una comunicazione delle obiezioni, della sintesi di un caso o di una decisione adottata dalla Commissione che a loro giudizio contiene segreti aziendali.

Qualora ritengano che talune informazioni costituiscano segreti aziendali o siano comunque riservate, le persone, le imprese e le associazioni di imprese devono specificarne i motivi e presentare separatamente una versione non riservata entro il termine impartito dalla Commissione.

4. Se le persone, imprese o associazioni di imprese omettono di osservare le disposizioni dei paragrafi 2 o 3, la Commissione può presumere che i documenti o le dichiarazioni non contengano informazioni riservate.

CAPO VI

IMPEGNI PROPOSTI DALLE IMPRESE INTERESSATE

Articolo 19

Termini per la presentazione di impegni

1. Gli impegni proposti dalle imprese interessate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono presentati alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della notifica.
2. Gli impegni proposti dalle imprese interessate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono presentati alla Commissione entro 65 giorni lavorativi a decorrere dalla data di avvio del procedimento.

Se le imprese interessate offrono di assumere impegni entro 55 giorni lavorativi dall'avvio del procedimento, ma presentano una versione modificata di tali impegni entro un termine pari o superiore a 55 giorni lavorativi da tale data, gli impegni modificati sono considerati nuovi impegni ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (CE) n. 139/2004.

Qualora a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 il termine per l'adozione di una decisione a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 3, sia prorogato, il termine di 65 giorni lavorativi per la presentazione di impegni è prorogato dello stesso numero di giorni lavorativi.

In circostanze eccezionali la Commissione può accettare di prendere in considerazione impegni proposti dopo la scadenza del termine fissato per la loro presentazione di cui al presente articolo. Nel decidere se accettare di prendere in considerazione gli impegni proposti in tali circostanze, la Commissione tiene conto in particolare della necessità di rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004.

3. Gli articoli 7, 8 e 9 si applicano per analogia.

Articolo 20
Modalità di presentazione degli impegni

1. Gli impegni proposti dalle imprese interessate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono presentati alla Commissione conformemente all'articolo 22 e alle istruzioni pubblicate dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione trasmette senza indugio detti impegni alle autorità competenti degli Stati membri.
2. In aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 1, le imprese interessate presentano, contestualmente alla proposta di impegni a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004, le informazioni richieste dal formulario MC di cui all'allegato IV del presente regolamento conformemente all'articolo 22 e alle istruzioni pubblicate dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le informazioni presentate devono essere corrette e complete.

L'articolo 4 si applica per analogia al formulario MC che accompagna gli impegni proposti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004.

3. Quando propongono alla Commissione impegni a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004, le parti interessate indicano chiaramente le informazioni che considerano riservate, specificandone i motivi, e presentano separatamente una versione non riservata.
4. Gli impegni proposti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono firmati dalle parti notificanti e da qualsiasi altra parte interessata alla quale gli impegni impongono obblighi.
5. Una versione non riservata degli impegni è pubblicata sul sito internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione senza indugio dopo l'adozione di una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004. A tal fine, le parti notificanti forniscono alla Commissione una versione non riservata degli impegni entro cinque giorni lavorativi dall'adozione della decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004.

Articolo 21
Fiduciari

1. Gli impegni che le imprese interessate propongono di assumere a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 possono prevedere, a spese delle stesse imprese interessate, la nomina di uno o più fiduciari indipendenti incaricati di assistere la Commissione nella verifica del rispetto degli impegni assunti o di attuare gli impegni stessi. I fiduciari possono essere nominati dalle parti, previa approvazione della Commissione, o dalla Commissione stessa, e svolgono i propri compiti sotto il controllo di quest'ultima.
2. La decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 può essere subordinata dalla Commissione a condizioni od obblighi relativi ai fiduciari di cui al paragrafo 1.

CAPO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 22

Trasmissione e firma di documenti

1. La trasmissione di documenti alla e dalla Commissione avviene tramite mezzi digitali, fatto salvo il caso in cui la Commissione consenta in via eccezionale che possano essere utilizzati altri mezzi descritti ai paragrafi 6 e 7.
2. Se è richiesta una firma, ai documenti presentati tramite mezzi digitali deve essere apportata almeno una firma elettronica qualificata conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 ("regolamento eIDAS")³ e alle sue future modifiche.
3. Le specifiche tecniche dettagliate relative ai mezzi di trasmissione e di firma sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sono rese disponibili sul sito internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione.
4. Ad eccezione dei formulari inclusi negli allegati I, II e III, tutti i documenti trasmessi per via elettronica alla Commissione nel corso di un giorno lavorativo si considerano ricevuti il giorno dell'invio a condizione che una conferma automatica di ricevimento riporti una marcatura temporale indicante che sono stati ricevuti quel giorno. I formulari inclusi negli allegati I, II e III trasmessi per via elettronica alla Commissione nel corso di un giorno lavorativo si considerano ricevuti il giorno dell'invio a condizione che una conferma automatica di ricevimento riporti una marcatura temporale indicante che sono stati ricevuti il giorno precedente o durante l'orario di apertura indicato nel sito internet della DG Concorrenza. I formulari inclusi negli allegati I, II e III trasmessi per via elettronica alla Commissione nel corso di un giorno lavorativo dopo l'orario di apertura indicato sul sito internet della DG Concorrenza si considerano ricevuti il giorno lavorativo successivo. Tutti i documenti trasmessi per via elettronica alla Commissione al di fuori di un giorno lavorativo si considerano ricevuti il giorno lavorativo successivo.
5. I documenti trasmessi per via elettronica alla Commissione non si considerano ricevuti se i documenti o parti dei documenti:
 - (i) sono inservibili o inutilizzabili (corrotti);
 - (j) contengono virus, malware o altre minacce;
 - (k) contengono firme elettroniche la cui validità non può essere verificata dalla Commissione.In tali casi la Commissione informa senza indugio il mittente.
6. I documenti trasmessi alla Commissione per posta raccomandata si considerano ricevuti il giorno del loro arrivo presso l'indirizzo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tale indirizzo è indicato anche sul sito internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione.

³ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, disponibile all'indirizzo:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AAOJ.L.2014.257.01.0073.01.ENG>.

7. I documenti trasmessi alla Commissione mediante consegna a mano si considerano ricevuti il giorno del loro arrivo all'indirizzo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, a condizione che ciò sia confermato da un avviso di ricevimento da parte della Commissione. Tale indirizzo è indicato anche sul sito internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione.

Articolo 23

Fissazione di termini

1. Nel fissare i termini di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 1, la Commissione tiene conto dell'urgenza del caso e del tempo di cui le parti notificanti, le altre parti interessate o terzi necessitano per la formulazione delle loro osservazioni o posizioni. La Commissione tiene altresì conto dei giorni festivi nel paese in cui si trovano le parti notificanti, le altre parti interessate o i terzi.
2. I termini sono fissati indicando una data precisa del calendario.

Articolo 24

Giorni lavorativi

Ai fini del regolamento (CE) n. 139/2004 e del presente regolamento per "giorno lavorativo" si intende qualsiasi giorno eccetto il sabato, la domenica e i giorni festivi della Commissione pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* prima dell'inizio dell'anno.

Articolo 25

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il regolamento (CE) n. 802/2004 è abrogato con effetto dal 1° settembre 2023.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
2. Il regolamento (CE) n. 802/2004 continua ad applicarsi a tutte le concentrazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 e notificate il 31 agosto 2023 o prima di tale data.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20.4.2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN